



**ASSOCIAZIONE IMPRESE GESTIONE RIFIUTI**  
dal 1992 al servizio delle imprese e dell'ambiente

ALLE AZIENDE ASSOCIATE

Macerata 03.08.2023

Info/139.23/GIURISPRUDENZA TRATTAMENTO FORSU E IMPIANTI MINIMI. Il principio di prossimità non esonera dalla gara

**GIURISPRUDENZA: TRATTAMENTO FORSU E IMPIANTI MINIMI. IL PRINCIPIO DI PROSSIMITA' NON COSTITUISCE ECCEZIONE ALLA REGOLA DELLA GARA**

---

Si riporta il contenuto di una pronuncia autorevole che stabilisce che il **principio di “prossimità agli impianti di recupero” dei rifiuti urbani**, anche strettamente legato alla tutela ambientale, **non può comprimere in maniera assoluta la concorrenza**, consentendo l'affidamento diretto e senza gara di un appalto o di una concessione di servizi, tuttavia permette di valorizzare nell'ambito del procedimento di selezione dell'affidatario del servizio svolto mediante gara, quelle offerte che ne garantiscono maggiormente il rispetto.

Il Consiglio di Stato, respingendo l'appello della regione Emilia Romagna, ha confermato quanto deciso dal Tar (sentenza del 16 gennaio 2023 n. 0638) in merito alla illegittimità della delibera della Giunta Regionale (e atti conseguenti) con la quale l'Emilia Romagna, in pretesa attuazione di una delibera ARERA, prefigurava assegnazioni d'autorità di flussi di Frazione Organica di Rifiuti Solidi Urbani (FORSU) in favore degli impianti “minimi” già da essa precedentemente individuati

In primo grado il TAR già aveva rilevato fondate le doglianze dell'impresa ricorrente avverso la delibera della Giunta Regionale dell' Emilia Romagna n. 801 del 23/05/2022, con la quale erano stati individuati gli impianti “minimi” di compostaggio/digestione anaerobica ai sensi del MTR-2 di ARERA e con la quale la Regione disponeva altresì che, a decorrere dal 1/7/2022, e in dichiarata applicazione della suddetta delibera ARERA, i rifiuti organici prodotti nel territorio regionale fossero destinati esclusivamente ad operazioni di recupero da effettuarsi presso i suddetti impianti “minimi” autorizzati.

Invece il Consiglio di Stato, confermando l'impostazione del TAR, chiarisce che *“Il fulcro della controversia deriva dal rapporto sistematico che intercorre fra la previsione dell'evidenza pubblica quale modalità di affidamento della gestione dei rifiuti, il ruolo che assume il “principio di prossimità degli impianti di recupero” per il trattamento (di recupero) delle frazioni di rifiuti urbani oggetto di raccolta differenziata e, infine, la valenza rivestita dalla “sempre ammessa” libera circolazione di questa tipologia di rifiuti sul territorio nazionale”.*

**In sostanza il “principio di prossimità” è al pari del principio di libera circolazione” stabilito alla medesima norma e non costituisce quindi eccezione alla regola dell'affidamento mediante gara**

Nel rinviare alla pronuncia, in allegato, per gli opportuni approfondimenti, rimaniamo a disposizione per ogni informazione e aggiornamento.

Via Weiden 35, 62100 Macerata Tel./Fax: 0733 230279 Cell. Segreteria: 3356670118  
C.F.: 93029960429 PEC: amis@ticertifica.it [info@amisrifiuti.org](mailto:info@amisrifiuti.org) [www.amisrifiuti.org](http://www.amisrifiuti.org)